



Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100013427/A.G.
Oggetto: DPCM 17 DICEMBRE 2021- Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Circolare n. 13408

Sito sì
4.1
IFO sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

DPCM 17 dicembre 2021, in attuazione del D.L. 172/2021.

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021- Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. (21A07539) ([GU Serie Generale n.299 del 17-12-2021](#)).

Il 17 dicembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta il [DPCM 17 dicembre 2021](#), che modifica il decreto del 17 giugno 2021 (cfr. [circolare federale n. 13068 del 22.6.2021](#)) in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

Per quanto di interesse si segnalano le seguenti modifiche:

1. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. d)

Viene sostituito l'art. 8, comma 5, del DPCM 17 giugno 2021 che stabilisce che in caso di soggetto positivo vi è la revoca del Green pass. La revoca è attuata automaticamente in caso di comunicazione al sistema TS da parte dei soggetti preposti di un caso confermato positivo al COVID, secondo le circolari del Ministero della salute.

Il sistema notifica automaticamente la revoca al cittadino destinatario del provvedimento. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde covid di guarigione della positività che l'ha generata.

Inoltre, il decreto in commento ha previsto la revoca del Green pass in caso di certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino risultata difettosa.

2. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. g)

Il decreto introduce un comma 16 all'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, sulla verifica della validità del Green pass consegnato dal dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso, ai sensi della normativa vigente, di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, la verifica deve riguardare la perdurante validità del Green pass del lavoratore effettivamente in servizio, stante la possibilità di revoca dello stesso.

3. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. h)

Viene aggiunto un comma 10 all'articolo 15 del precedente DPCM, che ribadisce che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di verificare il possesso del Green pass rafforzato (di avvenuta vaccinazione o guarigione) esclusivamente nei casi in cui sia previsto espressamente dalla legge.

In proposito, si segnala che il Garante della Privacy, con un [comunicato del 10 dicembre 2021](#), ha specificato che non deve essere richiesto il Green pass rafforzato (derivante esclusivamente da vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro non può richiedere il Green pass rafforzato neanche ai lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale, in quanto la competenza ad accertare l'eventuale inadempimento dell'obbligo vaccinale è stata attribuita esclusivamente all'Ordine competente per territorio, che deve notificare l'eventuale inadempimento al datore di lavoro.

4. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. l)

Viene introdotto l'articolo 17 *quinquies* che reca “*Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie*”.

La norma ribadisce quanto previsto dal D.L. 172/2021 (cfr. [circolare federale n. 13362 del 1.12.2021](#)), precisando che la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi Ordini avviene per il tramite delle Federazioni nazionali attraverso la Piattaforma nazionale-DGC, che consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti.

Tale sistema, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnala altresì le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, nel rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui al regolamento UE n. 2016/679.

All'esito dell'istruttoria prevista dalla legislazione vigente, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, nel rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui al regolamento UE n. 2016/679.

Il comma 5 dell'art. 17-quinquies chiarisce che la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 44/2021, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria. Si ricorda, infatti, che, con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che *“nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4”* (cfr. [circolare n. 13331 del 16.11.2021](#), [circolare federale 13337 del 22.11.2021](#) e [circolare federale n. 13362 del 1.12.2021](#)).

Il comma 6 dell'art. 17-sexies, sul trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, individua negli Ordini i titolari del trattamento dei dati personali effettuato per l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e annotazione della sospensione nell'Albo.

Il comma 8 dell'art. 17-sexies specifica che **il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica**, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cfr. nota federale prot. n. 202100013134/AG del 20 dicembre 2021).

Inoltre, il comma 10 dell'art. 17-sexies stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Pertanto, come già chiarito nella nota della scrivente Federazione, prot. n. 202100013134/AG del 20 dicembre 2021, l'Ordine deve a fornire una specifica informativa sul processo di verifica, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Per gli adempimenti dei sopra illustrati commi 8 e 10 dell'art. 17 sexies la scrivente suggerisce agli Ordini di coordinarsi con il proprio DPO.

Il successivo comma 12 dell'art. 17-sexies precisa che gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)